



Consiglio regionale della Calabria

Servizio Provveditorato, Economato e Contratti

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE**

**“SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE
DEI LOCALI DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CALABRIA IN REGGIO CALABRIA”**

Reggio Calabria, lì 06/05/2015

Il Responsabile
Geom. G. Caridi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Caridi', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.



PARTE 1° – Informazioni generali

1.1 - Premessa

Il presente documento unico di valutazione dei rischi costituisce adempimento a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati.

Definizioni:

- **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Interferenze:** circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
- **DUVRI:** Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
- **Costi per la sicurezza:** costi necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, distinti dall'importo a base d'asta e non soggetti a ribasso.
- **Referente dell'impresa appaltatrice:** Responsabile dell'impresa appaltatrice per la conduzione dei lavori con lo specifico incarico di collaborare con il Supervisore dell'appalto committente promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- **Contratto d'appalto:** l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

In questo documento, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 3 del citato art. 26, viene riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e della Ditta Appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate/adottabili per eliminare o ridurre tali rischi.



In accordo con quanto previsto dall'art. 26 il documento non affronta i rischi specifici propri dell'attività della Ditta Appaltatrice.

Nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo (di seguito: Impresa), questa è tenuta ad attuare nell'esecuzione del servizio ad essa affidato le vigenti disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le disposizioni complementari contenute nel presente documento.

E' inoltre tenuta ad impartire al proprio personale operante presso il Consiglio regionale informazioni e formazione adeguate, nonché precise istruzioni con riferimento ai contenuti seguenti.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il titolare dell'Impresa, direttamente o tramite persona da lui incaricata, con sopralluogo effettuato congiuntamente al personale del Consiglio regionale, prende atto dei rischi specifici presenti nei diversi ambienti oggetto del contratto e delle misure di prevenzione e protezione attuate dal Consiglio regionale, dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori e delle misure a tal fine adottate, e verifica l'idoneità delle misure attuate per la tutela dei lavoratori coinvolti.

I rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa sono individuati nel *Piano Operativo di Sicurezza* di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08.

I contenuti del presente *Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze* sono discussi ed eventualmente integrati nel corso della *Riunione di coordinamento*, convocata su iniziativa del Responsabile dei Lavori prima dell'inizio delle attività del servizio oggetto del contratto, della quale viene redatto apposito *Verbale*.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente dell'Impresa possono visitare gli ambienti in cui è previsto lo svolgimento delle attività lavorative oggetto del contratto, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08, previa comunicazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Consiglio regionale.



1.2 – Descrizione dell'appalto

Oggetto dell'appalto è il servizio “di pulizia ed igiene ambientale dei locali della sede del Consiglio regionale della Calabria”.

L'appalto comprende il servizio di pulizia delle superfici coperte interne ed esterne della sede dell'Amministrazione secondo le modalità e frequenza indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 5.2.

1.3 – Identificazione ruoli e responsabilità del committente

Ruolo	Nominativo	Riferimenti per comunicazioni
<i>Datore di lavoro</i>		Via Tel. e-mail:
<i>RSPP</i>	Sig.	Via Tel. e-mail:
<i>Medico competente</i>		Via Tel. e-mail:
<i>Direttore dell'esecuzione del Contratto</i>		Via Tel. e-mail:

1.4 – Identificazione ruoli e responsabilità dell'appaltatore

Ruolo	Nominativo	Mansione in azienda
<i>Datore di lavoro</i>		



RSPP		
Medico competente		
Addetto/i antincendio e gestione emergenza		
Addetto/i primo soccorso		
RLS		
Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto		
Numero di operatori per lo svolgimento dell'appalto		

PARTE 2° – Disposizioni per l'attuazione delle azioni di coordinamento e cooperazione

2.1 – Introduzione

La committenza, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore, dispone, in via generale, quanto segue al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate



alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'appaltatore, del personale del Consiglio regionale e delle altre ditte operanti all'interno del Consiglio regionale.

2.2 – Disposizioni di carattere generale

L'impresa deve operare senza alterare in alcun modo i livelli di sicurezza e le misure di prevenzione e protezione esistenti nei diversi ambienti del Consiglio regionale.

Il personale dell'impresa deve essere individuato mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento, deve essere dotato di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuali atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi.

Le eventuali aree oggetto di pulizia durante l'orario di servizio dei dipendenti del Consiglio devono essere opportunamente delimitate e segnalate, e l'accesso dovrà essere consentito soltanto alle persone espressamente autorizzate.

L'agibilità degli accessi, dei percorsi di transito e delle uscite di sicurezza non dovrà essere compromessa con ostacoli o ingombri di qualsiasi natura, salvo quanto in tal senso sia stato preventivamente ed esplicitamente stabilito a causa della natura dei lavori da eseguire.

Se ciò si rendesse inevitabile durante l'esecuzione del servizio di pulizia, dovrà esserne data preventiva comunicazione al personale del Consiglio regionale al fine di individuare ed adottare idonee misure di sicurezza compensative, e dovrà essere predisposta la segnaletica necessaria.

In caso di evento pericoloso per persone o cose e in caso di evacuazione, l'impresa deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella parte 5° – "Procedure da seguire in caso di emergenza" del presente documento.

2.3 – Informazioni sui rischi degli ambienti di lavoro e misure di contenimento

Nell'edificio oggetto dell'appalto i fattori di rischio presenti sono quelli già individuati dal DUVRI in vigore, approvato dal datore di lavoro ed emesso in data 09/02/2010 e revisionato in data 18/12/2014, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.



PARTE 3° – Valutazione dei rischi da interferenze

3.1 – Introduzione

La presente parte è stata elaborata dalla committenza in fase di gara, seguendo indirizzi conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e analizzando, in via preliminare, le attività che intende affidare in appalto.

Di esse sono stati individuati i fattori di rischio che possono interferire con le ordinarie attività presenti negli ambienti oggetto di intervento ed in quelli circostanti, comprendendo ogni forma di pericolo.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, l'appaltatore, attraverso incontri e sopralluoghi, si coordinerà e coopererà con il committente, in particolare nella figura del Direttore di Esecuzione del Contratto avvalendosi, ove necessario, del Servizio di Prevenzione e Protezione del committente per gli aspetti consulenziali e per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione di seguito riportate.

Il presente documento, avendo carattere dinamico, prima dell'effettivo inizio dell'appalto e/o durante la sua esecuzione, potrà essere integrato e/o modificato a cura del committente coordinandosi e cooperando con l'appaltatore come risulterà dalle parti 4° e 5° del presente documento.

3.2 – Descrizione, analisi e valutazione dei rischi da interferenze

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sul servizio oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



Da una valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro in cui il personale dovrà operare si prende preliminarmente atto che:

- non vi sono ambienti di lavoro ad alto rischio;
- negli ambienti di lavoro non si svolgono attività che possano esporre i lavoratori a rischi di agenti fisici, cancerogeni e chimici.

Si riportano in sintesi, in riferimento ai locali dove non è possibile per impedimenti organizzativi, svolgere totalmente le pulizie fuori dall'orario di lavoro o senza rischi di compresenza, le attività e le misure da adottare per evitare eventuali rischi da interferenza. In particolare l'impresa dovrà prestare attenzione alle operazioni riportate nella tabella n. 1 e seguire le relative misure di prevenzione:

Tabella n. 1

Operazione	Rischio	Misura di prevenzione
Transito personale dell'appaltatore nelle aree interne della sede per accedere nei locali oggetto del servizio.	Interferenza con le normali attività d'ufficio del personale dipendente.	Il personale dell'appaltatore deve: - accedere ai locali esclusivamente attraverso i percorsi concordati con il direttore di esecuzione del contratto; - provvedere ad interdire l'area d'intervento al transito di persone mediante apposita schermatura e/o recinzione.
Accesso dei mezzi in percorsi, piazzali o cortili dell'edificio per lo smaltimento dei rifiuti.	Si ravvisa il pericolo di investimento di dipendenti e/o utenti dell'edificio durante l'accesso dei mezzi della ditta incaricata.	- Rispettare la velocità di 10 km/h lungo tutti i percorsi; - effettuare le operazioni di carico/scarico preferibilmente al di fuori degli orari di lavoro dei dipendenti del Consiglio regionale.
Presenza di dipendenti di altre ditte esterne nei locali	Pericoli di inciampo e di urti.	- Interdire l'area d'intervento al transito di persone e altri mezzi



del committente (per es. manutenzioni varie).		mediante apposita schermatura.
Lavaggio pavimenti	Caduta accidentale	- Interdire l'area d'intervento al transito di persone e altri mezzi mediante apposita recinzione e segnalazione con cartelli di pericolo.
Lavaggio vetrate esterne	Caduta dall'alto	- Interdire l'area d'intervento al transito di persone e altri mezzi mediante apposita recinzione e segnalazione con cartelli di pericolo.

3.3 – Vie di fuga ed uscite di sicurezza

I lavoratori dell'impresa affidataria che nella sede del Consiglio regionale devono preventivamente prendere visione dei locali al fine di prendere cognizione delle vie di esodo, dei luoghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi per lo spegnimento nonché dei presidi di pronto soccorso acquisendo consapevolezza dei comportamenti da tenere in caso di emergenza.

I corridoi e le vie di esodo devono essere mantenuti costantemente sgombri da materiali e strumenti di lavoro, anche se collocati in maniera temporanea, in condizioni tali da garantire una facile percorribilità in caso di emergenza.

3.4 – Uso di prodotti e sostanze chimiche detergenti

L'eventuale impiego di prodotti e sostanze chimiche detergenti da parte dell'impresa affidataria deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle "schede di sicurezza" (conformi al DM 4.4.1997 e s.m.i.) dei prodotti stessi.

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti e sostanze chimiche detergenti, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre gli utenti del servizio ed il personale della sede al rischio derivante dal loro utilizzo.

E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi e di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.



I lavoratori dell'impresa esecuttrice dovranno conservare i prodotti e le sostanze chimiche esclusivamente nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione, dovranno ridurre le scorte conservate presso le sedi comunali al quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività, dovranno vigilare sulla riconoscibilità dei prodotti e sostanze e delle loro caratteristiche di pericolosità, dovranno vigilare sull'applicazione delle misure di protezione in caso di incidenti legati all'uso di prodotti e sostanze chimiche, non dovranno in alcun modo lasciare incustoditi i prodotti e sostanze chimiche e loro contenitori, anche se vuoti, dovranno comunque vigilare affinché la loro attività non possa dar luogo a inalazione o ingestione o contatto con cute o mucose di sostanze pericolose.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

Dopo l'intervento di pulizia in particolare quando vengono utilizzati prodotti chimici dovranno essere areati i locali per un tempo sufficiente al ricambio di aria impedendo l'accesso alle persone.

3.5 – Riduzione del rischio di insorgenza di incendio

L'impresa affidataria non dovrà utilizzare per le proprie attività prodotti chimici infiammabili, salvo nei casi in cui questi si rendano necessari e previo consenso dell'Amministrazione. I prodotti dovranno essere conservati nelle quantità strettamente necessarie alla conduzione delle attività e custoditi in depositi segnalati, ventilati e protetti da sorgenti di ignizione.

3.6 – Attività con rischi di caduta dall'alto

Per le attività che richiedano ai lavoratori dell'impresa esecuttrice di operare in posizione sopraelevata rispetto al piano di calpestio dovranno essere utilizzate scale portatili con caratteristiche conformi o equivalenti a quelle previste dalle norme di standardizzazione (EN 131).

E' vietato operare con le scale portatili ad altezze superiori ai due metri dal piano di calpestio. Per operare ad altezza superiori ai due metri di altezza dovranno essere utilizzati idonee attrezzature quali camion cesta, trabatello, impalcature, ecc.



Al lavoratore dell'impresa esecutrice che operi su scala portatile dovrà essere prestata assistenza da parte di altro lavoratore dell'impresa nel caso in cui le condizioni lo richiedano per evitare rischi a chi opera sulla scala e agli altri lavoratori.

Il lavoratore dell'impresa esecutrice che operi su scala portatile dovrà anche prestare attenzione alla possibile caduta di oggetti dall'alto e al rischio di ribaltamento di arredi e materiali.

3.7 – Misure di emergenza

L'impresa operante dovrà predisporre la propria struttura per la gestione delle eventuali emergenze in maniera coordinata con l'Amministrazione.

In particolare, è da ritenere di massima importanza lo scambio di informazioni, affinché si tenga in dovuto conto, nelle procedure di gestione dell'emergenza previste nella sede, lo svolgimento del servizio di pulizia e le esigenze dei lavoratori che lo svolgono.

Ai fini di cui sopra l'appaltatore dovrà far partecipare i lavoratori della Ditta alle previste prove di evacuazione periodiche che saranno effettuate nei locali oggetto dell'appalto.

3.8 – Stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti

La stima dei costi è stata effettuata sulla base delle rilevazioni dei rischi interferenti, di cui al punto 3.2 del presente documento, in fase progettuale di appalto, e facendo riferimento ai correnti prezzi di mercato.

Per le voci di dettaglio dei suddetti oneri, si rimanda all'analisi dei costi di sicurezza allegata al presente contratto, di importo pari a € 9.903,60.



**PARTE 4° – Informazioni e dichiarazioni da parte dell'appaltatore
per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento**

E' stata promossa dal Consiglio regionale della Calabria una riunione in data _____ alla quale erano presenti:

per l'appaltatore _____ firma _____

per il committente _____ firma _____

Nella riunione, l'appaltatore dichiara di:

- avere effettuato la valutazione dei rischi propri dell'attività ai sensi del D. Lgs. 81/08;
- provvedere, prima dell'inizio dell'appalto, ad una adeguata informazione ai propri lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- provvedere, prima dell'inizio dell'appalto, per ciascun lavoratore, ad una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alle proprie mansioni nell'esecuzione dell'appalto.

La società dichiara altresì di aver fornito:

- 1) il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000;
- 3) nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e i suoi recapiti;
- 4) nominativo del RSPP e recapiti;
- 5) nominativo del RLS e recapiti;
- 6) nominativo del medico competente (ove necessario) e recapiti;
- 7) nominativo/i del preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e recapiti;
- 8) nominativo del responsabile, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione del contratto del presente appalto e recapiti;



L'appaltatore si impegna a fornire:

- 1) relazione in merito alla descrizione dei rischi a cui è esposta la mansione di ogni lavoratore con evidenziate le eventuali cause o concause di rischi interferenti con altre attività svolte dal committente o terzi, e l'elenco dei dispositivi/attrezzature antinfortunistiche e di protezione individuale forniti per eseguire i lavori/attività del presente appalto, con dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di sicurezza in materia;
- 2) relazione sintetica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno dei locali del committente per l'esecuzione dell'appalto con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi (committente o altri);
- 3) elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di sicurezza in materia;
- 4) relazione in merito all'elenco delle sostanze e preparati chimici eventualmente impiegati nell'appalto con le modalità di conservazione e manipolazione;
- 5) relazione in merito all'effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici (se necessari in relazione ai rischi);
- 6) relazione in merito agli eventuali subappaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto, i quali, a loro volta, dovranno fornire al committente tutta la documentazione richiesta nel presente documento;

L'appaltatore dichiara di:

- 1) impegnarsi a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dalla committenza nei locali oggetto dell'appalto;
- 2) impegnarsi a collaborare e di coordinarsi con il committente e con gli eventuali appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
- 3) impegnarsi a rispettare e fornire documentazione più ampia nel caso questa sia prevista da norme specifiche di settore;
- 4) impegnarsi a garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro del committente applicando quanto stabilito dalla normativa vigente.



Nell'incontro viene:

- effettuata la verifica della documentazione sui rischi specifici del committente già in possesso della ditta appaltatrice;
- accertato che l'appaltatore, per mezzo di _____ ha effettuato, congiuntamente al personale del committente, dei sopralluoghi nei locali oggetto di esecuzione dell'appalto al fine di:
 1. verificare l'adeguatezza dei locali assegnati all'appaltatore;
 2. effettuare una verifica generale e specifica delle attività svolte nelle strutture oggetto dell'appalto volta all'eliminazione o riduzione delle interferenze tra le medesime;
 3. verificare in loco le modalità di svolgimento delle attività assegnate all'appaltatore e i rischi di interferenza con le altre attività presenti;
 4. verificare che le dotazioni strutturali coinvolte nelle attività oggetto di contratto di appalto sono conformi a quanto descritto nei capitolati;
- preso atto che la direzione dell'esecuzione dell'appalto del Consiglio regionale e la direzione dell'appaltatore si terranno informati e integreranno la documentazione per tutte quelle azioni di promozione del coordinamento e cooperazione; in particolare i documenti operativi dovranno essere approvati dal committente;
- preso atto che l'appaltatore ha fornito al committente i documenti prodotti in sede di aggiudicazione contenenti le informazioni e le dichiarazioni rese per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento;
- preso atto che l'appaltatore si impegna a comunicare ogni variazione dell'organico di appalto;
- preso atto che l'appaltatore si impegna a comunicare ogni evento infortunistico avvenuto per il presente appalto al Servizio Prevenzione e Protezione dandone una breve descrizione della dinamica e modalità di accadimento;
- Altro: _____



Per l'appaltatore che ha preso atto di quanto descritto nel presente documento in merito alle azioni di cooperazione e coordinamento e si impegna a darne attuazione durante l'esecuzione dell'appalto.

Data _____

L'appaltatore _____

PARTE °5 – Gestione degli incidenti e delle emergenze

5.1 – Introduzione

All'interno del Consiglio regionale della Calabria è presente personale specificatamente formato per la gestione degli incidenti e delle emergenze tecniche e sanitarie e sono affisse le procedure generali da adottare in tali situazioni.

Qualsiasi anomalia, incidente, infortunio o situazione di emergenza che venisse a determinarsi deve essere tempestivamente segnalata al personale del Consiglio regionale al fine di consentire l'attivazione delle opportune procedure di intervento, fermo restando l'obbligo per il personale dell'impresa di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi messi a disposizione, per la riduzione al minimo dei danni.

I lavoratori dell'impresa devono, in caso di allarme, sospendere immediatamente le loro attività, mettere in sicurezza le proprie attrezzature e abbandonare prontamente l'area interessata dall'evento seguendo le norme di comportamento vigenti nell'edificio e le istruzioni impartite dal personale del Consiglio regionale addetto alla gestione delle emergenze.

5.2 – Comportamento da tenere in caso di evacuazione

Il personale addetto all'attività scaturente dagli obblighi contrattuali deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa all'interno della struttura, in particolare deve:

- mantenere la calma ed allontanarsi ordinatamente dal locale;
- asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;



- seguire i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica;
- non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
- non correre, spingere o gridare;
- non procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
- attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo l'intervento aggiudicato.

NUMERI TELEFONICI DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZA:

in caso di grave infortunio contattare il 118

in caso di emergenza incendi contattare il 115

PARTE 6° – Aggiornamenti del documento

L'aggiornamento della valutazione dei rischi da interferenze deve essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che si renderanno necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

FIRME

PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO

Datore di Lavoro del Consiglio regionale della Calabria _____

Responsabile del S.P.P. del Consiglio regionale della Calabria _____

Datore di Lavoro/Legale Rappresentante Impresa appaltatrice _____

Responsabile del S.P.P. Impresa appaltatrice _____

DATA



Consiglio regionale della Calabria

AREA FUNZIONALE GESTIONE

SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI

COSTI PER LA SICUREZZA

OGGETTO:

SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEI LOCALI DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA IN REGGIO CALABRIA

COMMITTENTE:

Consiglio regionale della Calabria

Data, 06/05/2015.

IL TECNICO

